

All. B

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 AI FINI
DELL'ATTUAZIONE DELLA DGR N. 244 DEL 24.03.2021**

TRA

Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro – ARPAL Umbria C.F./P.IVA 03630270548
con sede legale in Corso Vannucci n 96 Perugia – Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali -
..... in persona del Dott., nato a, il quale interviene in qualità di Dirigente
del Servizio territoriale interessato

E

L'Ente Locale di, C.F., che interviene
in persona di, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in,
Via, il quale interviene nel presente atto in forza della determinazione n.del.....,
esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- In base all'Avviso pubblico per l'acquisizione della disponibilità ad ospitare tirocinanti e procedure per la realizzazione dei tirocini extracurricolari - TIROCINI nei settori Cultura e Turismo di cui alla DGR n. 244 del 24/03/2021 - saranno attivati con risorse del FSE, di cui all'Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità di investimento 10.3-R.A. 10.4, nei settori turismo e cultura;
- In relazione alla natura pubblica dei soggetti ospitanti costituiti da Enti locali e loro forme aggregate prevista dall'avviso che consente il ricorso allo strumento della convenzione ex art. 15 della L. 241/1990;

All. B

- E' interesse comune di ARPAL UMBRIA e l'Ente Locale procedere con l'attivazione dei tirocini finanziati sostenuti con risorse del FSE, di cui all'Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità di investimento 10.3-R.A. 10.4 nel settore cultura e turismo;
- Per attivare i tirocini formativi di cui sopra è necessario identificare il destinatario, cosiddetto tirocinante, attraverso una selezione tra coloro che presentano domanda di partecipazione;
- Arpal Umbria raccoglie le richieste di adesione dei soggetti ospitanti per la realizzazione dei TIROCINI nei settori Cultura e Turismo e le relative domande di partecipazione dei potenziali tirocinanti;
- L'Ente Locale, quale soggetto ospitante del tirocinio è un soggetto pubblico che al pari di ARPAL Umbria garantisce un sistema di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione dei candidati tirocinanti;
- Con il presente accordo le parti intendono porre in essere una collaborazione avente ad oggetto l'interesse pubblico di formazione di figure professionali in grado di valorizzare e promuovere il territorio, spendibili anche nel settore privato;
- Nell'ambito di tale collaborazione l'Ente Locale si impegna a selezionare i tirocinanti secondo le modalità e i criteri previsti espressamente dall'avviso;

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), prevede testualmente che "*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le*

All. B

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- un’ autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’ accordo fra amministrazioni preveda un’ effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare l’ Ente Locale si è dichiarato disponibile a collaborare con ARPAL UMBRIA approvando il presente atto con proprio atto n. del

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2

Oggetto dell’ Accordo

Con il presente accordo le Parti riconoscono l’ interesse comune a procedere con l’ attivazione dei tirocini finanziati con risorse del FSE, di cui all’ asse all’ Asse III “ Istruzione e Formazione ” - Priorità di investimento 10.3-R.A. 10.4, nel settore cultura e turismo di cui alla DGR 244/2021.

L’ attivazione dei tirocini richiede l’ identificazione del destinatario, cosiddetto tirocinante, attraverso una selezione ispirata ai principi di trasparenza e qualità tra coloro che presentano domanda di partecipazione secondo i criteri e le modalità indicate dall’ avviso;

All. B

A tal fine ARPAL Umbria, in qualità di beneficiario, al fine di accelerare le procedure di selezione e in relazione alle specifiche competenze da acquisire nell'ambito del tirocinio, delega la funzione di selezione dei tirocinanti all'Ente Locale , quale soggetto pubblico ospitante il tirocinio, che si impegna a procedere all'individuazione del destinatario finale della misura di tirocinio tra coloro che hanno presentato domanda di partecipazione nel rispetto dei principi di trasparenza e qualità secondo i criteri e le modalità indicate dall'avviso.

Art. 3

Obblighi delle Parti

Considerato l'intento comune, in considerazione e nel rispetto delle competenze e dei ruoli propri di ARPAL Umbria e l'Ente Locale di seguito la definizione degli impegni delle parti:

L'Ente Locale si impegna a:

- Garantire un sistema di imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione dei tirocinanti;
- Redigere la graduatoria di selezione dei tirocinanti attraverso la costituzione e la nomina di apposita Commissione nel rispetto delle normativa nazionali e comunitarie;
- Trasmettere ad Arpal Umbria la graduatoria, dalla quale si evidenzia il rispetto dei criteri di selezione previsti dall'avviso e le verifiche effettuate dalla Commissione;
- Pubblicare la graduatoria di selezione dei tirocinanti, anche ai fini della notifica agli interessati, dopo l'autorizzazione di Arpal Umbria.

L'ARPAL Umbria si impegna a:

- Raccogliere le domande di partecipazione dei potenziali destinatari dei tirocini e a trasmetterle all'Ente Locale interessato;

All. B

- Prendere atto dei verbali di selezione, effettuare le necessarie verifiche sulle fasi di selezione e sull’applicazione dei criteri previsti dall’Avviso e approvare l’elenco dei destinatari della misura;
- Collaborare alla predisposizione del progetto formativo.

Art. 4

Oneri a carico delle Parti

Non sono previsti oneri e spese per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

L’ARPAL Umbria e il l’Ente Locale si impegnano formalmente, per quanto di loro specifica competenza, a pubblicare i dati e le informazioni previste dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L’ARPAL Umbria e l’Ente Locale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e in qualità di autonomi titolari, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, svolgono le attività di trattamento dei dati personali inerenti la raccolta delle informazioni in fase di raccolta delle domande di partecipazione alla selezione e la redazione di una graduatoria di selezione che consente di individuare gli idonei quali tirocinanti. Tali attività sono necessarie per effetto del presente accordo e riferite alle fasi di acquisizione delle informazioni nello svolgimento della selezione in attuazione del presente accordo secondo le proprie funzioni.

All. B

L'ARPAL Umbria e l'Ente Locale si impegnano a conservare i dati raccolti in fase di redazione di una graduatoria di selezione per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi del presente accordo.

I dati potranno essere trattati da soggetti espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento da ARPAL Umbria e dall'Ente Locale in quanto titolari autonomi, comunque dietro specifica autorizzazione del titolare.

Al di fuori di queste ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale.

ARPAL Umbria e l'Ente Locale, con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (dati identificativi dei sottoscrittori) connessi alla conclusione del presente accordo, si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

Al fine dell'esercizio delle funzioni e delle attività previste dal presente Accordo e nel rispetto delle norme richiamate, le parti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali secondo le rispettive procedure e tutele proprie delle banche dati di riferimento.

Art. 6

Durata dell'Accordo e decorrenza

Il presente accordo ha validità per l'intera durata dell'intervento di cui alla DGR 244/2021 e potrà essere prorogato in caso di rifinanziamento dell'intervento o di programmazione di misure analoghe. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art 15 comma 2 -bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

All. B

Il presente accordo acquista efficacia dalla data di sottoscrizione di ARPAL Umbria quale ultimo firmatario.

Art. 7

Controversie

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti è competente il Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria – Perugia.

Art. 8

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme del Codice civile, in quanto applicabili, e alle normative vigenti in materie di Accordi di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

ARPAL Umbria – Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali -

Dirigente Dott. ...

Firmato digitalmente

L'Ente Locale

Dirigente Dott. ...

Firmato digitalmente